STATUTO

IMMOBILI A.O.U. CAREGGI - S.P.A.

Forma giuridica:	SOCIETA'	PER	AZIONI
------------------	----------	-----	---------------

Sede legale: FIRENZE FI LARGO G ALESSANDRO BRAMBILLA 3

Codice fiscale: 06262660480

Numero Rea: FI - 613886

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2012 - Statuto completo	2
raite 1 - Flutucullu del 22-03-2012 - Statuto cumpleto	

ALLEGATO DI LETT. E ALL'ATTO Nº .14283 17853 DI REPERTORIO

STATUTO della

"Immobili A.O.U. Careggi - s.p.a."

Titolo I

Costituzione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1. Costituzione e denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti della procedura di gara di cui al bando spedito alla G.U.U.E. in data 17 gennaio 2011, dall'"Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi" (in seguito anche "A.O.U.C."), e dalla "Società Aereoporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei - s.p.a." (in seguito anche "S.A.T. - s.p.a."), una società per azioni denominata

"Immobili A.O.U. Careggi - s.p.a.".

Articolo 2. Oggetto

- 2.1 La Società ha per oggetto:
- la gestione e commercializzazione degli spazi commerciali del padiglione di ingresso di Careggi (N.I.C.) e di qualsiasi eventuale altro spazio utilizzabile a questo fine;
- la gestione e commercializzazione delle superfici utilizzabili per affissioni pubblicitarie o promozionali;
- la gestione ed eventuale alienazione delle proprietà immobiliari (patrimonio disponibile), non attinenti l'attività propria dell'AOUC ovvero l'assistenza, la ricerca e la didattica.
- 2.2 La Società pone in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale.
- Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle finalità istituzionali dell'A.O.U.C. e dei piani urbanistici e del commercio in vigore.
- 2.3. La Società può compiere altresì in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

Articolo 3. Sede

- 3.1 La Società ha sede in Firenze,
- Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.
- 3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta



Dott. Claudio Ficozzi NOTAIO Firenze, via Mannelli n. 39 Tel 055.663053 - Fax 055.6266244

- 2 -

dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2031 (duemilatrentuno) e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Titolo II

Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5. Capitale

Il capitale sociale è di euro 200.000 (duecentomila) ed è suddiviso in 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Articolo 6. Aumento di Capitale

L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7. Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore equali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 Si richiamano i patti fra i soci menzionati all'art. 6 dell'atto costitutivo, in ordine alle obbligazioni assunte dal socio "SAT - Società Aeroporto Toscano s.p.a." nei confronti dell'altro socio "Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi" relativamente alla circolazione delle azioni dal primo detenute.

Articolo 8. Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.
- 8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 c.c., sussistendone i presupposti di legge.
- 8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9. Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III

Assemblea degli azionisti

Articolo 10. Assemblea degli azionisti

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dila-

Articolo 11. Convocazione dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti potranno affluire.
- 11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
- 11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al do-

micilio risultante ai sensi dell'articolo 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 12. Partecipazione all'Assemblea

- 12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.
- 12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 c.c.
- 12.3 I soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 13. Presidenza dell'Assemblea

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dall'Amministratore delegato, ovvero, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.
- 13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'articolo 2371 c.c.
- 13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Articolo 14. Deliberazioni dell'Assemblea

- 14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'articolo 2368 c.c.
- 14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve

- 5 -

essere redatto ai sensi dell'articolo 2375 c.c.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

- 15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 5(cinque) membri. Non possono ricoprire l'incarico di Consiglieri di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'articolo 2382
- Gli Amministratori nominati durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili anche più volte.
- Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare, inoltre, un compenso annuale a favore dei consiglieri. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.
- 15.2 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

Articolo 16. Presidente

- 16.1 Il Consiglio, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'articolo 2380-bis c.c., un Presidente.
- 16.2 Il Consiglio nomina il Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
- 16.3 Il Presidente:
- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto e mantiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 17.1 e 17.3 dello Statuto;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società.

Articolo 17. Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax, contenenti il luo go, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'articolo 3.2 dello Statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Articolo 18. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

18.2 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari per l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione può avocare a sé il compimento di taluni atti. Per l'esercizio dei poteri delegati, all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.

Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, e · 7 •

2506-bis c.c.

Articolo 19. Rappresentanza

19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale - Controllo contabile

Articolo 20. Sindaci

20.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

20.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 21. Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'articolo 2403 c.c.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione legale dei conti della Società.

Titolo VI

Bilancio - Liquidazione

Articolo 22. Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

22.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando la riserva di legge.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione della Società

23.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

23.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi

- 8 **-**

dell'articolo 2487 c.c.

Titolo VII

Controversie

Articolo 24. Controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 25. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Valtere Giovannini

- " Gina Giani
- " notaio Claudio Ficozzi